



Repertorio generale n. 1493

ORDINANZA n. 165 del 15 Giugno 2012

OGGETTO: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI ALL' INTERNO DELL'AREA DENOMINATA "EX FORNACE" UBICATA IN LOCALITA' SARACENI DI ORTONA AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS 152/2006

PREMESSO :

che l'Amministrazione Comunale di Ortona (CH) è venuta a conoscenza con nota della Guardia di Finanza Tenenza di Ortona, n. 64323 in data 14/04/2012, della presenza di una situazione di degrado ambientale con *l'esistenza di un reale pericolo sanitario* (nota Guardia di Finanza prot. 98723/2012) in un'area sita in Ortona, località Saraceni, individuata catastalmente al Foglio 26 particella n. 34 sub 2, 15,16 e 18, nonché al Foglio 33 particella 286 di proprietà della Società "Immobiliare Buzzelli" S.a.s di Raffaele Buzzelli & C. con sede in Ortona (CH);

che il legale rappresentante della Società "Immobiliare Buzzelli" S.a.s di Raffaele Buzzelli & C. con sede in Ortona (CH) risulta essere il Sig. Buzzelli Raffaele nato in Ortona, il 22/04/1943 e residente in Ortona (CH) alla via della Liberta' n. 75/A; c.a.p. 66026;

che in esecuzione di specifico provvedimento di sequestro preventivo, emesso in data 20/03/2012, dal GIP del Tribunale di Chieti, la Tenenza di Finanza di Ortona ha eseguito il sequestro dell'area come sopra catastalmente individuata;

che in data 02/04/2012 unitamente alla Guardia di Finanza Tenenza di Ortona personale della ASL Lanciano – Vasto - Chieti ha eseguito un sopralluogo nella località denominata "Ex Fornace" e che, in data 05/04/2012, ha trasmesso alla Guardia di Finanza Tenenza di Ortona la relazione di sopralluogo, nella quale si pone in evidenza *"lo stato di degrado dei manufatti, il cattivo stato di conservazione delle lastre di copertura con possibile dispersione nell'ambiente di fibre di amianto che determinano condizioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica"*; e si segnala, altresì, l'opportunità dell'intervento della competente ARTA provinciale di Chieti, al fine di procedere alla caratterizzazione dei materiali presenti;

che in data 28/03/2012 con nota prot. 0054305 la Guardia di Finanza Tenenza di Ortona ha richiesto all'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti di effettuare un sopralluogo per il campionamento con l'attribuzione del codice CER dei rifiuti rinvenuti all'interno di area sottoposta a sequestro preventivo oggetto di indagine per violazione art. 256 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

che in data 11/04/2012 prot. n. 8/R.E. la Guardia di Finanza Tenenza di Ortona ha chiesto all'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti di effettuare il prelievo e la successiva analisi di campioni della copertura dei capannoni in argomento al fine di stabilire l'esatta natura dei materiali con particolare riferimento alla presenza di amianto, come richiesto dall'ASL n. 2 Dipartimento di Prevenzione di Ortona con nota prot. n. 641 del 05/04/2012;

che l'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 7820 del 26/04/2012 ha chiesto alla Guardia di Finanza Tenenza di Ortona di ricevere copia delle analisi chimiche di competenza della ASL Lanciano – Vasto - Chieti e le caratterizzazioni dei rifiuti depositati sulle sopra citate aree, effettuate da parte dell'ARTA di Chieti, onde emettere corretto e formale provvedimento per lo smaltimento dei rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi;

che la Guardia di Finanza Tenenza di Ortona con nota del 08/06/2012 prot. n. 98723, in riscontro alla citata nota comunale n. 7820/12, ha trasmesso la relazione tecnica di sopralluogo redatta dall'ARTA Distretto Provinciale di Chieti corredata di:

- Rapporto fotografico dello stato dei luoghi,
- Copie dei verbali di prelevamento dei campioni eseguiti su rifiuti solido/liquido, rifiuto e/o materiale cementizio, acque superficiali;
- Copie dei verbali di apertura dei precitati campioni;
- Copie delle note di invio all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo Centro di Riferimento per l'Amianto dei campioni di materiale contenente presumibilmente amianto;
- Copie dei rapporti di prova emessi dall'ARTA Distretto Provinciale di Chieti;
- Copie dei rapporti di prova emessi dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo;

che al punto 3. della citata nota della Guardia di Finanza prot. n. 98723/2012 si evidenzia, dagli accertamenti esperiti dall'ARTA, "***l'esistenza di un reale pericolo sanitario correlato alla presenza di manufatti (coperture) in amianto in pessimo stato di conservazione, nonché di rifiuti depositati in maniera incontrollata contenenti fibre di amianto***";

che al punto 4. della citata nota della Guardia di Finanza prot. n. 98723/2012 è stata comunicata la revoca del sequestro preventivo dell'area che è stata restituita all'avente diritto Società "Immobiliare Buzzelli" S.a.s di Raffaele Buzzelli & C., in persona del legale rappresentante Sig. Raffaele Buzzelli;

che dalla Relazione Tecnica di sopralluogo, eseguito dall'ARTA di Chieti in data 11/04/2012, INQUADRAMENTO TERRITORIALE si evince che nell'area di intervento sono presenti n. 3 capannoni industriali dismessi ed abbandonati e che nella stessa citata Relazione Tecnica sono denominati:

- Capannone 1, capannone Lato Nord, dalle dimensione di circa 122 m di lunghezza e 18 m di larghezza;
- Capannone 2, capannone di destra lato Sud, dalle dimensione di circa 50 m di lunghezza e 16 m di larghezza;
- Capannone 3, capannone di sinistra lato Sud, dalle dimensione di circa 61 m di lunghezza e 13,50 m di larghezza;

che da un esame visivo dei rifiuti depositati all'interno del **Capannone 1** gli stessi sono stati classificati, sul posto, come **rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi** che ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 205/2010 ALL. D sono stati così codificati:

rifiuti speciali non pericolosi: CER 170107, CER 170604, CER 170411, CER 200307, CER 160103, CER 160106.

rifiuti speciali pericolosi: CER 150110*, CER 200123*,

inoltre dal prelievo e caratterizzazione analitica dei rifiuti depositati all'interno del Capannone 1 gli stessi sono stati così codificati: CER 160303*, CER 170605*, oltre al rifiuto con presenza di amianto del tipo CRISOTILO;

che da un esame visivo dei rifiuti depositati in maniera incontrollata all'esterno del Capannone 1 gli stessi sono stati classificati, sul posto, come **rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi**, che ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 205/2010 ALL. D sono stati così codificati:

rifiuti speciali non pericolosi: CER 170107;

rifiuti speciali pericolosi: CER 150110*;

che da un esame visivo dei rifiuti depositati all'interno del **Capannone 2** gli stessi sono stati classificati, sul posto, come **rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi**, che ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 205/2010 ALL. D sono stati così codificati:

rifiuti speciali non pericolosi: CER 170107, CER 200307, CER 160103, CER 200301, CER 160106, CER 200201, CER 200101;

rifiuti speciali pericolosi: CER 200135*, CER 150110*;

inoltre da prelievo e caratterizzazione analitica dei rifiuti depositati all'interno del Capannone 2 sono stati codificati i seguenti rifiuti:

rifiuti speciali non pericolosi: CER 101203, CER 170604,

rifiuti speciali pericolosi: CER 170605*;

che dal prelievo e caratterizzazione del materiale di copertura del **Capannone 2** le analisi hanno evidenziato presenza di amianto del tipo CRISOTILO;

che da un esame visivo dei rifiuti depositati all'esterno del **Capannone 3** gli stessi sono stati classificati, sul posto, come **rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi**, che ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 205/2010 ALL. D sono stati così codificati:

rifiuti speciali non pericolosi: CER 160103, CER 200301, CER 170107, CER 200307, CER 150102;

rifiuti speciali pericolosi: CER 150110*;

che dal prelievo e caratterizzazione del materiale di copertura del **Capannone 3** le analisi hanno evidenziato **presenza di amianto** del tipo CRISOTILO.

Che l'ispezione condotta dall'ARTA Distretto provinciale di Chieti ha permesso di constatare, nelle aree antistanti il capannone n. 3 ed in particolare lungo la scarpata che conduce al Torrente Saraceni, la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pertanto su richiesta della Guardia di Finanza Tenenza di Ortona, l'ARTA Distretto provinciale di Chieti ha proceduto a verificare la qualità delle acque superficiali del citato Torrente al fine di verificare l'eventuale presenza di contaminazioni. A tal proposito sono stati eseguiti n. 2 campionamenti e consegnati ai laboratori ARTA Distretto provinciale di Chieti per le relative analisi del caso, i cui esiti hanno evidenziato l'assenza di particolari indici di inquinamento.

Tutto quanto premesso e,

Preso Atto della Relazione Tecnica di sopralluogo redatta dall'ARTA Distretto provinciale di Chieti assunta agli atti del Comune in data 12/06/2012 a mezzo di nota della Guardia di Finanza Tenenza di Ortona, prot. U.T.C. n. 2083/2012;

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nella Relazione Tecnica di sopralluogo dell'ARTA Distretto provinciale di Chieti sopra menzionata;

Considerato che alla luce di quanto sopra emerso e analizzato, l'intero sito versa in condizioni di elevata precarietà ambientale e che i capannoni recanti coperture in amianto in pessimo stato di conservazione, nonché i rifiuti depositati in maniera incontrollata contenenti fibre di amianto costituiscono **un reale pericolo di rischio sanitario**;

Rilevato, altresì, che lo stato di degrado sopra descritto, è ascrivibile alla ditta proprietaria per aver omesso le cautele e gli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia degli immobili finalizzata alla salvaguardia dei luoghi e dell'ambiente;

Rilevato altresì che l'inizio delle operazioni di smaltimento di tutti i rifiuti dovranno essere precedute dalla presentazione ed approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione dei rifiuti e autorizzazione degli impianti di destinazione dei medesimi;

Ritenuto configurarsi le fattispecie di cui all'art. 192 c.1 D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e sul sottosuolo;

Visto l'art. 192 c. 3 del D.Lgs 152/2006 il quale impone a:

"(...) chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate."

Ritenuto per le considerazioni sopra esposte sussista la responsabilità della Società "Immobiliare Buzzelli" S.a.s di Raffaele Buzzelli & C. con sede in Ortona (CH), nella figura del Legale Rappresentante Sig. Buzzelli Raffaele nato in Ortona, il 22/04/1943 e residente in Ortona (CH) alla via della Liberta' 75/A, cap 66026, in qualità di proprietaria degli immobili oggetto della presente Ordinanza, solidalmente obbligata, in quanto ha omesso le cautele e gli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia degli immobili finalizzata alla salvaguardia dei luoghi e dell'ambiente;

Ritenuto pertanto di provvedere alla notifica del presente atto al Sig. Raffaele Buzzelli nato in Ortona, il 22/04/1943 e residente in Ortona (CH) alla via della Liberta' 75/A, cap 66026, in qualità di legale rappresentante della Società "Immobiliare Buzzelli" S.a.s di Raffaele Buzzelli & C. con sede in Ortona (CH), nonché all'affissione del presente atto all' Albo Pretorio Comunale e alla pubblicazione sul sito Internet del Comune;

Visto l'art. 7 della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della igiene pubblica), non viene comunicato l'avvio del procedimento;

Richiamati:

- il D.Lgs 267/2000
- l'art. 192, l'art. 239, e l'art. 255 c.3 D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 6 L.R. n. 11/2009,

ORDINA

Alla Società "Immobiliare Buzzelli" S.a.s di Raffaele Buzzelli & C. con sede in Ortona (CH), nella figura del Legale Rappresentante Sig. Buzzelli Raffaele nato in Ortona, il 22/04/1943 e residente in Ortona (CH) alla via della Liberta' 75/A, cap 66026, in qualità di proprietaria degli immobili oggetto della presente Ordinanza, solidalmente obbligata,

- La rimozione, l'avvio a smaltimento e/o recupero di tutti i rifiuti depositati in modo incontrollato sull'area e nei capannoni in oggetto;
- La rimozione delle coperture dei capannoni;
- L'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree potenzialmente inquinate;

previa presentazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente Ordinanza di un piano di smaltimento di tutti i rifiuti ubicati presso l'area identificata catastalmente al Foglio 26 particella n. 34 sub 2, 15,16 e 18, nonché al Foglio 33 particella 286, come classificati e caratterizzati dall'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti nella citata Relazione Tecnica di Sopralluogo e di seguito elencati:

CLASSIFICA E CODIFICA VISIVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	
TIPOLOGIA DI RIFIUTO RINVENUTO	CODICE CER E DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
Materiale di demolizione	17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
Materiale isolante	17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Cavi elettrici	17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
Materiale vario ingombrante peluches, materassi, stracci, coperte, carcasse di elettrodomestici, ingombranti in materiale legnoso	20 03 07 rifiuti ingombranti
Parti di veicolo	16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
Materiale vario ingombrante	20 03 07 rifiuti ingombranti
Pneumatici fuori uso	16 01 03 pneumatici fuori uso
Rifiuti solidi urbani	20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
Roulotte	16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
Ramaglie	20 02 01 rifiuti biodegradabili
Rotoli di carta con etichette adesive	20 01 01 carta e cartone
Materiale polverulento di colore biancastro	10 12 03 polveri e particolato
Rifiuto polverulento depositato su pavimento di colore biancastro	10 12 03 polveri e particolato
Rivestimento interno di Roulotte	17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Imballaggi in plastica	15 01 02 imballaggi in plastica
CLASSIFICA E CODIFICA VISIVA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	
Contenitori sporchi di colla di vinilestere	15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Frigorifero	20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
RAEE	20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
Contenitori sporchi	15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Frammento di materiale cementizio su pavimento	17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto (i)
Materiale polverulento di colore nero	16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
CLASSIFICA E CODIFICA ANALITICA DI RIFIUTI	
Materiale di copertura	Presenza di amianto del tipo crisotilo e crocidolite 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto (i)
Materiale di copertura	Presenza di amianto del tipo crisotilo

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata:

- Alla Società "Immobiliare Buzzelli" S.a.s di Raffaele Buzzelli & C., con sede in Ortona (CH), nella figura del Legale Rappresentante Sig. Raffaele Buzzelli, nato in Ortona, il 22/04/1943 e residente in Ortona (CH) alla via della Liberta' 75/A, cap 66026, in qualità di proprietaria degli immobili oggetto della presente Ordinanza e quindi solidalmente obbligata;

Che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Chieti;
- Guardia di Finanza Tenenza di Ortona, con sede in Largo Alberto Massari snc, 66026 Ortona;
- ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti, con sede in Via Spezioli, 52, 66100 Chieti;
- ASL Lanciano - Vasto – Chieti, con sede in Via M. Lancianesi, 17 66100 Cheti;
- Comando di Polizia Municipale, con sede in Piazza S. Francesco, 66026 Ortona;
- All'Ufficio per le pubblicazioni all'Albo Pretorio, Sede comunale;
- All'Ufficio per le pubblicazioni sul sito internet ufficiale dell'Ente, Sede comunale.

AVVERTE

In caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

il personale ispettivo della Guardia di Finanza, dell'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti, della Polizia Municipale di Ortona, sono incaricati della vigilanza, controllo e verifica del rispetto del presente provvedimento cui è trasmesso in copia, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Ortona, 13/06/2012

a.g.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Dott. Angelo Radoccia

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

IL SINDACO

Dott. Vincenzo D'Ottavio

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993